



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*
Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160

* * * **COPIA** * * *

N.41 del 29-07-2016

Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO
DENOMINATO "VILLA MORONI"**

Il giorno ventinove, del mese di luglio dell'anno duemilasedici alle ore 20:00 nella Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio Dott. Zirafa.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
Zirafa Marzio	Presente	Bonizzato Giovanna	Presente
Macoli Matteo	Presente	Pozzoni Remo Giuseppe	Presente
Biffi Daniela	Presente	Rota Cesare	Presente
Mangili Mario	Presente	Facheris Michele	Presente
Maestroni Ivonne	Presente	Masper Jacopo	Assente
Bolis Giordano	Presente	Cattaneo Rosalba	Presente
Pellicoli Gabriele	Presente	Bedini Mirvjen	Presente
Agazzi Claudio	Presente	Baraldi Valerio Achille	Presente
Belotti Anna Maria	Presente		

Presenti 16 e Assenti 1, su numero 17

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Sciarone ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n.41 del 29-07-2016.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Sig. Pirola Fabrizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto corredata dal prescritto parere di competenza, espresso ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Udito l'intervento dell'assessore Mangili Mario che relaziona sui contenuti della proposta e sui motivi posti alla base della stessa;

Richiamata la registrazione del dibattito conseguito e la cui trascrizione si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Pozzoni Remo Giuseppe, Capogruppo consiliare "Marzio Zirafa Sindaco", che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Premesso quanto sopra;

Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 4 (Facheris Michele, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen, Baraldi Valerio) espressi per alzata di mano.

Delibera

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa che di allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, significando l'adozione variante al piano integrato di intervento denominato "Villa Moroni";

Quindi, come già previsto in sede di convocazione del Consiglio Comunale, la seduta viene chiusa alle ore 22:45 per riprendere domani Sabato 30/07/2016, alle ore 9:00, per la prosecuzione con l'ultimo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- ⇒ con deliberazioni n. 38 del 04/09/2003 e n. 09 del 23.02.2004 è stato prima adottato e poi definitivamente approvato il Piano Integrato di Intervento denominato "Villa Moroni";
- ⇒ in data 03 novembre 2004 avanti al dr. Turconi Flavio, notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bergamo, per l'attuazione del piano è stata stipulata la convenzione urbanistica attuativa rep. 32211 / racc. 11252, registrata a Bergamo 2 il 10.11.2004 al n. 1963 / 1T;
- ⇒ in base alle previsioni dell'art. 2 della convenzione, il Piano Integrato di Intervento ha una durata anni 10, decorrenti dal 13.03.2004 (data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale n. 9/2004 di approvazione definitiva) e quindi scadenza al 12 marzo 2014;
- ⇒ con deliberazioni Consiliari n. 21 del 12.07.2013 e n. 36 del 11.10.2013 è stata prima adottata e successivamente approvata in via definitiva la variante al P.I.I. denominato "Villa Moroni";
- ⇒ in data 25 novembre 2013 avanti al dr. Turconi Flavio, notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bergamo, è stata stipulata la convenzione urbanistica rep. 40514 / racc. 17197, registrata a Bergamo 2 il 09.12.2013 al n. 15182 / 1T con la quale viene modificata l'originaria convenzione per l'attuazione del PII di "Villa Moroni";
- ⇒ il Piano Integrato di Intervento approvato prevede sia il recupero di edifici esistenti che la realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale nonché la realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità, la realizzazione di opere di urbanizzazione la cessione di standard nei termini di legge.

VISTO che:

- Il 1° comma dell'articolo 2 della convenzione urbanistica vigente, per l'attuazione del P.I.I. prevede una durata di dodici anni dalla data di approvazione;
- Essendo il P.I.I. approvato con delibera Consigliare n. 9 del 23 febbraio 2004, la scadenza dei dodici anni è fissata per febbraio 2016;
- L'articolo 30, comma 3-bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. 21.06.2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" dispone che *"Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni"*;
- In base a tale norma il P.I.I. in esame ha validità sino al mese di febbraio del 2017;
- Le parti – l'Amministrazione comunale ed il soggetto attuatore - hanno condiviso l'idea di rivedere i termini della convenzione per quel che riguarda la residua parte di opere pubbliche non ancora eseguite ossia la riqualificazione dell'area verde di proprietà demaniale posta lungo il fiume Brembo all'esterno del perimetro del P.I.I.;

RILEVATO che ad oggi, con riferimento all'art. 8 della convenzione urbanistica, la società proponente ha realizzato tutte le opere eccezion fatta per quelle relative alla riqualificazione dell'area verde demaniale posta all'esterno del Piano Integrato di Intervento, lungo le sponde del fiume Brembo, corrispondente alle voci L), M), N) ed O) del citato articolo 8, dell'importo complessivo di 93.500,00 €:

RILEVATO altresì che ai fini della realizzazione di tale opera l'ultimo comma dell'articolo 8 della convenzione prevede che: *"le opere necessarie per la riqualificazione dell'area verde demaniale, posta ad est del comparto di Villa Moroni – opere di cui alle lettere L), M), N), O) primo comma*

del presente articolo, potranno ad insindacabile giudizio del Comune, essere realizzate direttamente dal Comune stesso. In tal caso il Proponente dovrà versare nelle casse comunali la corrispondente somma entro 60 giorni dalla richiesta del Comune”;

DATO ATTO che la bonifica / riqualificazione di tale area demaniale, ad oggi non è stata effettuata per i seguenti motivi:

- l'Amministrazione comunale, al fine di evitare la realizzazione di un'opera che presenta criticità sotto l'aspetto manutentivo e della sicurezza, ha manifestato l'intenzione di includere l'intervento in un progetto più ampio di riqualificazione delle sponde del fiume Brembo con l'obiettivo di potenziare l'integrazione con altre aree verdi e con percorsi da realizzare lungo le sponde del fiume Brembo oltre che di migliorare la fruibilità delle aree spondali e quindi anche dell'area oggetto d'intervento;
- I recenti lavori di sistemazione della diga sul fiume Brembo hanno modificato lo stato dei luoghi in prossimità dell'accesso da via Rattini ed in corrispondenza dello scarico di piena del canale Enel. Ciò rende necessario rivedere le originarie previsioni progettuali.

CONSIDERATO che, ad oggi, permangono le suesposte condizioni, alle quali si aggiungono le seguenti ulteriori considerazioni e criticità:

- Recentemente l'Amministrazione Comunale ha acquistato una grande area naturale di oltre 80.000,00 mq. da destinare a parco pubblico denominata "isolotto", per la cui fruibilità e manutenzione è necessario l'investimento di risorse;
- Le aree verdi naturali ed attrezzate, pubbliche, presenti sul territorio di Ponte San Pietro, sono consistenti - oltre 200.000,00 mq. - e comportano l'investimento di ingenti risorse per garantire il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Risorse che, con gli attuali vincoli di bilancio e la riduzione delle entrate, soprattutto degli oneri di urbanizzazione per la crisi generale e del settore edilizio in particolare, non consentirebbero di garantire il livello di manutenzione richiesto per aree di questa tipologia;
- L'area in questione si trova in una zona periferica del territorio, posta lungo le sponde del Brembo, non facilmente accessibile e per la quale risulta difficile il controllo. La stessa già oggi risulta mal frequentata ed oggetto di ripetuti interventi delle forze dell'ordine;
- L'area verde in esame, ubicata lungo le sponde del fiume, manterrà comunque le sue caratteristiche di area verde naturale e di polmone di verde accessibile da coloro che intendono percorrere i sentieri naturali presenti e raggiungere le sponde fluviali;
- L'area è demaniale ed il Comune, ad oggi, ne ha la disponibilità per l'uso nello stato di fatto, a seguito sottoscrizione contratto d'affitto, con divieto di realizzazione di opere se non previa acquisizione del benessere da parte del demanio;
- l'area in questione fa parte di un contesto particolare ed importante sotto l'aspetto ambientale, comprendente tutte le aree verdi naturali poste lungo il fiume Brembo. Stante la particolarità dell'area è necessario pianificare gli interventi sia dal punto di vista economico che temporale, sulla base di un programma generale, evitando interventi parziali che, possono vanificare il raggiungimento dei risultati attesi. L'intervento proposto, è d'interesse, ma, trattandosi di opere di riqualificazione di un comparto destinato a verde naturale, fuori dal centro abitato, la sua realizzazione al di fuori di un progetto globale e soprattutto di un programma di gestione e manutenzione, rischia, entro poco tempo, a causa della collocazione e delle scarse risorse disponibili per la gestione e manutenzione, di tradursi in uno sperpero di risorse. La riqualificazione dell'area va quindi inquadrata in un progetto complessivo, di livello sovracomunale, con interessamento di tutte le aree verdi del basso corso del Brembo e dei possibili collegamenti con altre aree verdi della zona e con i percorsi d'interesse nell'ambito della

rete Ecologica Regionale – RER è quindi necessario, in sinergia con gli altri Comuni interessati;

- L'opera al momento non è prioritaria e quindi è preferibile investire le risorse destinate a tale intervento, alla realizzazione di opere di maggior interesse;

e che pertanto l'Amministrazione Comunale è orientata a non realizzare tale opera nell'ambito dell'operazione urbanistica in oggetto ed a destinare risorse di pari valore - 93.500,00 € - per la realizzazione di altra opera ritenuta prioritaria dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che le linee programmatiche di mandato 2016-2021 approvate con delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2016 prevedono la *“sistemazione fognatura di via Manzoni con relativo marciapiede”*.

RILEVATO che, nel merito, la vigente convenzione urbanistica vigente prevede la doppia opzione: realizzazione delle opere di riqualificazione dell'area verde a cura e spese della Società attuatrice del Piano – Edil San Marco Srl - ovvero, in alternativa, a scelta dell'Amministrazione, la realizzazione dell'opera da parte del Comune, previa versamento nelle casse comunali, delle risorse necessarie, da parte della medesima società attuatrice, ma non prevede la possibilità di realizzare altra opera;

INTERPELLATA a tal fine la società attuatrice del Piano integrato di Intervento di “Villa Moroni” ed ottenuta la disponibilità della stessa a realizzare un'opera di valore equivalente secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale (v. comunicazione della Edil San Marco in data 12.07.2016 acquisita al protocollo n. 17503;

VISTO che l'opera che si intende realizzare in alternativa alla riqualificazione prevista dalla convenzione, consiste in:

- 1) Realizzazione marciapiede lungo il tratto di via Manzoni – SP ex SS 342 Briantea – nel tratto compreso tra il torrente Quisa a confine con il territorio di Mozzo e l'incrocio con via San Clemente;
- 2) Posa di un nuovo tronco fognario a servizio degli edifici presenti lungo il medesimo tratto di strada, con recapito nel collettore intercomunale esistente in territori odi Mozzo in fregio al ponte sul torrente Quisa;

DATO ATTO che tale opera è da ritenersi prioritaria per le seguenti motivazioni:

- il marciapiede serve per mettere in sicurezza i pedoni che percorrono giornalmente tale strada;
- la fognatura serve per dotare di tale servizio la zona in questione è consentire la disattivazione degli scarichi esistenti con recapito nel sottosuolo o in corso d'acqua;

VISTO che sotto il profilo urbanistico:

- il Comune di Ponte San Pietro è dotato di Piano di Governo del Territorio - P.G.T. - approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 26/03/2011 e pubblicato sul BURL n. 35 del 31/08/2011, data dalla quale gli atti costituenti il P.G.T. hanno acquistato efficacia (ai sensi dell'art. 13, comma 11, L.R. n. 12/2005 e s.m.i.);
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 28 dicembre 2015 è stata adottata la variante generale n. 1 al PGT vigente. La procedura per l'approvazione è attualmente in corso e per essa vige il regime di salvaguardia;
- In base alle disposizioni del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) e relativa variante in itinere, i piani attuativi (o atti equivalenti quali i P.I.I.) già convenzionati,

- conservano la loro efficacia e l'attuazione avviene sulla base delle previsioni del piano approvato e della convenzione sottoscritta;
- L'art. 3.1 dei Criteri Normativi del Documento di Piano stabilisce che *“Sono fatte salve le previsioni di eventuali piani attuativi vigenti o previsioni contenute in convenzioni urbanistiche vigenti”*;
 - Con riferimento ai piani già convenzionati, l'art. 1.8 ultimo comma delle NTA del Piano delle Regole prevede quanto segue: *“i piani attuativi convenzionati in corso di attuazione e i procedimenti edilizi legittimamente autorizzati mantengono la loro efficacia in termini quantitativi e di previsioni insediative sino alla loro completa attuazione o al decadimento della convenzione o dell'atto autorizzativo, anche se in contrasto con le previsioni del Piano delle Regole”*
 - L'art. 1.6 del Piano delle Regole, riferito agli Ambiti di trasformazione, ed applicabile per analogia ai piani attuativi in corso, prevede quanto segue: *“Eventuali modifiche di assetto planivolumetrico, della distribuzione delle aree per servizi e delle quantità edificabili conseguenti alle procedure di attuazione del Documento di Piano, non costituiscono variante al Piano delle Regole”*
 - L'art. 8.6, comma 2 delle NTA del Piano delle Regole prevede quanto segue: Ambiti con piano volumetrico definito - *“Comprende gli ambiti e i complessi urbanistici consolidati, realizzati in tempi recenti a seguito di un Piano Urbanistico Esecutivo o di un progetto coordinato, per i quali l'assetto planivolumetrico e la distribuzione degli spazi per servizi risultano controllati e riconoscibili. Rientrano in questa fattispecie anche i Piani Attuativi in corso di realizzazione, adottati e convenzionati. Omissis Sono comunque fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole o non evidenziati negli elaborati grafici di PGT”*.
 - L'art. 14, c. 12 della l.r. 12/2005 stabilisce che *“Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale;*

DATO ATTO che, il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per il comparto in questione (P.I.I. “Villa Moroni”) prevede quanto segue:

- L'ambito interno al perimetro del P.I.I., sito in via Moroni, in tutti e tre gli strumenti che compongono il PGT (così come nella variante generale in itinere) è inserito: in parte tra i “centri e nuclei storici” (la parte di P.I.I. con presenza degli edifici esistenti ed oggetto di recupero/ristrutturazione) ed in parte nel “sistema residenziale – ambiti con planivolumetrico definito” (la zona posta a sud del comparto assoggettato a P.I.I. destinata a nuovi edifici residenziali). Non sono previste aree ed attrezzature per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello Comunale così come definiti dall'art. 1.5 delle NTA del Piano dei Servizi. Viene in sostanza demandato lo sviluppo del comparto alle previsioni del P.I.I. in itinere;
- L'area verde esterna al perimetro del P.I.I., interessata dall'intervento di riqualificazione in esame è inserita tra i “corridoi ecologici e fasce di rinaturalizzazione”. A tal fine l'articolo 17.2 delle Norme tecniche di attuazione,

per tali ambiti prevede: *“17.2 Connessioni ambientali, corridoi ecologici e fasce di rinaturalizzazione Gli elaborati di PGT individuano le aree soggette ad interventi di rinaturalizzazione destinate alla riqualificazione paesistica ambientale mediante opere di riassetto comprendenti l'eliminazione dei manufatti esistenti in contrasto con l'ambiente e la formazione di connessioni e corridoi ecologici. Le modalità di intervento, per le porzioni inserite nelle fasce di tutela del reticolo idrico, saranno definite in accordo con l'ente gestore del corso d'acqua. Negli ambiti soggetti individuati negli elaborati di PGT come connessioni ambientali, corridoi ecologici e fasce di rinaturalizzazione non sono ammesse edificazioni di alcuna sorta, fatta eccezione per i manufatti per la regolazione delle acque, recinzioni, e serre o altri edifici strumentali alla attività agricola. Sono fatti salvi i manufatti esistenti regolarmente autorizzati. Per le aree scoperte, i giardini privati e gli spazi pubblici ricadenti in questi ambiti, è fatto obbligo garantire la continuità dei corridoi ecologici, attraverso la piantumazione e la costituzione di siepi arbustive. Le recinzioni dovranno essere prive di fondazione continua e essere sollevate da terra per almeno 20 cm e non potranno essere realizzati muri o altri elementi perimetrali in elevazione. In tali ambiti dovranno essere ricomposti i filari e le siepi atti a definire il tessuto tradizionale della maglia agraria e a costituire idoneo habitat per l'avifauna. In tali ambiti non è ammessa l'introduzione di vegetazione estranea alla flora autoctona e naturalizzata, contemplata nel Piano di Indirizzo Forestale e scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale. Non è inoltre ammessa la copertura dei corsi d'acqua e la formazione di sponde in materiale cementizio nonché il deposito permanente o temporaneo di materiali impropri, tutti gli interventi saranno improntati ai principi dell'ingegneria naturalistica”.*

RILEVATO che tale area verde è altresì soggetta ai seguenti vincoli:

- fascia di rispetto dei corsi d'acqua (art. 142, comma 1 lettera c del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42)
- sotto il profilo geologico è inserita, in parte in classe di fattibilità geologica 3 “fattibilità con consistenti limitazioni” ed in parte in classe 2 “fattibilità con modeste limitazioni”;

DATO ATTO che:

- L'area verde interessata dall'intervento di riqualificazione non è inclusa nel perimetro del P.I.I. poichè trattasi di area di proprietà demaniale, non nella disponibilità del soggetto attuatore;
- trattandosi di opera esterna al perimetro del P.I.I., la realizzazione di un'opera diversa, sempre al di fuori del perimetro del P.I.I., conforme alle disposizioni dell'articolo 20 della l.r. 50/2016, non comporta modifica dell'assetto plani volumetrico del P.I.I. ne, quindi, variante allo stesso (cfr. art. 14, comma 12 della l.r. 12/2015), né variante agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati (PGT e relativa variante in itinere);
- la proposta è da intendersi come semplice modifica alle previsioni della convenzione e quindi di variante al P.I.I. in conformità alle disposizioni del PGT;
- al fine della realizzazione dell'opera alternativa, a cura e spese del proponente, trova applicazione l'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che così recita: *“Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato) - 1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo*

ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. - 2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1. - 3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi."

VISTO che prima della stipula della convenzione verrà esperite le valutazioni previste dal citato articolo 20 e che i tempi per la realizzazione dell'opera sono: 2 mesi per la presentazione del progetto esecutivo da parte del proponente e 3 mesi per la realizzazione dell'opera, decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune. Per l'ipotesi di inadempimento si prevede l'escussione della fidejussione depositata a garanzia della corretta attuazione degli adempimenti previsti dalla convenzione;

RICHIAMATE le disposizioni della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge regionale per il Governo del Territorio) in materia di panificazione attuativa (artt. 12, 13, 14) e Programmi Integrati di Intervento (artt. da 87 a 93);

RILEVATO che la modifica alla convenzione del PII in oggetto, non comporta variante agli strumenti urbanistici vigenti (PGT vigente) ed adottati (variante generale al PGT in itinere), pertanto trovano applicazione l'art. 92 comma 1, l'art. 93 comma 5 e l'art. 14 commi 1 e 12 della legge regionale 12/2005 di seguito riportati:

- Art. 92 (approvazione dei programmi integrati di intervento), comma 1: "*I Programmi Integrati di Intervento sono approvati con la procedura di cui all'art. 14, salvo quanto previsto dai commi da 3 a 9 del presente articolo*";
- Art. 93 (attuazione dei Programmi Integrati di Intervento), comma 5: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 12, la procedura di approvazione del programma integrato di intervento si applica anche alle varianti allo stesso*";
- Art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi), comma 1: "*I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla Giunta Comunale*;
- Art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi), comma 12: "*Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale*";

RITENUTO pertanto sulla base dei contenuti della variante nonché delle norme e disposizioni sopra citate, che, la proposta di variante al P.I.I. "Villa Moroni" è da considerare conforme alle previsioni del PGT e che pertanto, per l'approvazione, trova applicazione la procedura di cui all'art. 14, commi da 1 a 4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che l'adozione della modifica al Piano Integrato di Intervento è di competenza del Consiglio Comunale della Giunta Comunale in forza di quanto stabilito dall'art. 14 della l.r. 12/2005, ma che trattasi di modificare una convenzione urbanistica in essere approvata dal Consiglio Comunale, la modifica attiene al medesimo Organo;

RILEVATO che trattandosi di variante conforme alle previsioni del PGT non è necessario esperire la verifica di assoggettabilità alla VAS e quindi neppure la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTA la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Co voti

DELIBERA

- 1) DI ADOTTARE** per le motivazioni in premessa esposte, la modifica all'articolo 8 della convenzione urbanistica sottoscritta il 03.11.2004 avanti al dr. Turconi Flavio, notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bergamo rep. 32211 / racc. 11252, registrata a Bergamo 2 il 10.11.2004 al n. 1963 / 1T, modificata ed integrata in data 25 novembre 2013 con atto notaio Turconi rep. 40514 / racc. 17197, registrata a Bergamo 2 il 09.12.2013 al n. 15182 / 1T, per l'attuazione del Piano Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato "Villa Moroni", in fase di attuazione sulla base degli atti in premessa citati, al fine di consentire la realizzazione di un'opera pubblica diversa da quella prevista dall'articolo 8 (riqualificazione area verde corrispondente alle voci L), M), N) ed O) del citato articolo 8, dell'importo di 93.500,00);
- 2) DI PRECISARE** che, l'opera da realizzare in sostituzione della riqualificazione dell'area verde lungo il Brembo, consiste in:
 - a) realizzazione marciapiede lungo il tratto di via Manzoni – SP ex SS 342 Briantea – nel tratto compreso tra il torrente Quisa a confine con il territorio di Mozzo e l'incrocio con via San Clemente;
 - b) la posa di un nuovo tronco fognario a servizio degli edifici presenti lungo il medesimo tratto di strada, con recapito nel collettore intercomunale esistente in territori di Mozzo in fregio al ponte sul torrente Quisa;
- 3) DATO ATTO** che:
 - prima della stipula della convenzione verrà valutato il progetto di fattibilità tecnica delle opere da realizzare, oltre al contratto di appalto presentati dal soggetto attuatore;
 - la elaborazione del progetto, è a cura e spese del proponente. Lo stesso dovrà presentare il progetto esecutivo, da elaborare sulla base dello studio di fattibilità predisposto dal Comune, entro 2 mesi dalla data di approvazione definitiva della modifica del P.I.I., per consentire l'approvazione da parte del Comune. L'esecuzione delle opere dovrà essere effettuata in 3 (tre) mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo. Sono fatti salvi eventuali ritardi dovuti all'acquisizione delle prescritte autorizzazioni
 - per l'ipotesi di inadempimento si prevede l'escussione della fidejussione depositata a garanzia della corretta attuazione degli adempimenti previsti dalla convenzione;

4) DI MODIFICARE pertanto la vigente convenzione per l'attuazione del P.I.I. in oggetto nei termini di seguito indicati:

A) il primo comma dell'articolo 2 che così recita,

“La presente Convenzione, disciplina l'esecuzione dell'intero Programma Integrato di Intervento e di Recupero, avrà durata di n. 12 (dieci) anni, per conseguire completamento e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, dalla data di approvazione del Programma Integrato di Intervento.”

Viene così modificato:

“La presente Convenzione, disciplina l'esecuzione dell'intero Programma Integrato di Intervento e di Recupero, avrà durata sino al 31.12.2018”

B) al terzo comma dell'articolo 8 vengono eliminate le opere di cui alle lettere L), M), N), O) relative alla riqualificazione dell'area verde lungo il Brembo e sostituite con la seguente opera: x) realizzazione marciapiede e fognatura in via Manzoni – importo 93.500,00 € con l'aggiunta delle specifiche indicate al precedente punto 3).

C) l'ultimo comma dell'articolo 8 che così recita: *“le opere necessarie per la riqualificazione dell'area verde demaniale, posta ad est del comparto di Villa Moroni - opere di cui alle lettere L), M), N), O), 1° comma del presente articolo, potranno ad insindacabile giudizio del Comune, essere realizzate direttamente dal Comune stesso. In tal caso il proponente dovrà versare nelle casse Comunali la corrispondente somma entro 60 giorni dalla richiesta del Comune”.*

Viene modificato come segue:

“le opere necessarie per la realizzazione del marciapiede e della fognatura di via Manzoni - opere di cui alla lettera x), 1° comma del presente articolo, potranno ad insindacabile giudizio del Comune, essere realizzate direttamente dal Comune stesso. In tal caso il proponente dovrà versare nelle casse Comunali la corrispondente somma entro 60 giorni dalla richiesta del Comune”.

Ogni ulteriore riferimento alla realizzazione delle opere di riqualificazione dell'area verde di cui all'articolo 8, contenute nella convenzione vigente, è da intendersi eliminato;

DI DARE ATTO che ai fini dell'approvazione della variante al P.I.I. in oggetto sarà osservata la procedura e la tempistica prevista dall'art. 14 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area “Pianificazione e gestione del territorio” l'assunzione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Servizio: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 20-07-2016 N. 42

**Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO
DENOMINATO "VILLA MORONI"**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile di Area 2.02, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Area 2.02
F.to Dott. Arch. OLIVIERO ROTA

Letto approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Dott. Marzio Zirafa

IL Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Sciarrone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12-09-2016 al 27-09-2016.

Addì 12-09-2016

N° Registro Affissioni 1010

Messo Comunale
F.to Susanna Pirola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

Ponte san Pietro, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Dott. Sciarrone
